



La tutela della salute ed il Nuovo Codice di Deontologia Medica

L'appropriatezza e la medicina legale

Andrea Lomi
Direttore dell' Italian Journal of Legal Medicine
www.ijlm.it

Il Codice di Deontologia Medica si occupa di appropriatezza in diversi articoli

- **In alcuni di essi cita il termine *appropriatezza* in riferimento specifico a particolari situazioni**
- **In altri definisce comportamenti appropriati**

Appropriatezza e qualità

Art. 6

Qualità professionale e gestionale

Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.

Art. 13

Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

Art. 16

Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.

Fornisce quindi indicazioni chiarissime al Medico:

- Deve fondare sull'appropriatezza l'esercizio delle sue competenze
- Deve fondare sull'appropriatezza la prescrizione di accertamenti diagnostici e cure
- Deve fondare sull'appropriatezza le cure nelle prognosi infauste

La Medicina Difensiva

- **La medicina difensiva** consiste nella pratica di attività diagnostiche o misure terapeutiche il cui fine non riguarda la salute del Paziente, ma soltanto il desiderio di evitare un contenzioso giudiziario.

Non è soltanto inappropriata:

Le indagini diagnostiche e le cure prescritte a queste fini sono nocive ed illecite, in quanto:

- Sono prive di indicazioni cliniche. Ogni evento indesiderato che ne derivi è causalmente riferibile alla carenza di indicazioni (dolosa e non colposa), compresi gli effetti collaterali, indipendentemente dalla adeguata effettuazione della prestazione.

Non è soltanto inappropriata:

- I costi delle prestazioni ingiustificate sono indebitamente posti a carico della collettività o del Paziente (se pagante in proprio), o della sua assicurazione

Non è soltanto inappropriata:

Comporta rischi concreti per il Medico che la prescrive:

- La volontaria prescrizione di un atto medico che si sa essere inutile o sproporzionato, al solo fine di tentare di evitare un contenzioso, la rende illecita per il Paziente.
- Il consenso prestato dal Paziente è nullo, poiché non è stato reso edotto della sua finalità

Non è soltanto inappropriata:

La prescrizione a fini di medicina difensiva è da considerare dolosa. Non è basata su negligenza, imprudenza o imperizia, ma sulla coscienza della sua inutilità (quanto a benefici per il Paziente) e sulla volontà di effettuarla a fini diversi da quelli medici.

Non è soltanto inappropriata:

Sono evidenti le implicazioni:

- Penali (l'effettuazione di un esame invasivo o pericoloso, o di una terapia inutile, medica o chirurgica, è da valutare nell'ambito del dolo e non della colpa)
- Contabili (l'effettuazione di un esame o una terapia inutile, posto a carico del Servizio Sanitario pubblico, costituisce danno erariale)
- Civilistiche (il consenso è nullo, le finalità non sono terapeutiche, ogni esito, effetto collaterale o spesa, indipendentemente dalla colpa, è risarcibile)

Non è soltanto inappropriata:

Dal punto di vista deontologico (e disciplinare) costituisce una violazione degli artt. 6 e 13 del Codice di Deontologia Medica:

Art. 6

Qualità professionale e gestionale

Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.

Art. 13

Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.



**L' unica vera “medicina
difensiva” è la buona
pratica medica**

Appropriatezza nelle prestazioni medico legali

TITOLO XI ATTIVITÀ MEDICO LEGALE

Art. 62 Attività medico-legale

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.

**Le consulenze medico
legali inadeguate, in
particolare nei casi di
responsabilità
professionale medica,
sono una vera jattura.**

**Quelle di Parte Attrice
portano il Cliente a
spendere soldi per nulla ed
a convincerlo comunque di
essere stato una vittima di
una ingiustizia**

Quelle effettuate per incarico della Compagnia che assicura il Medico, o della Regione in autoassicurazione, possono portare a sconfitte ed aumenti di costi, od a pagare risarcimenti indebiti

Ma il problema maggiore riguarda le Consulenze d'Ufficio. Mentre i primi due casi sono regolati dal mercato, qui paga Pantalone e manca qualsiasi controllo di qualità.

**Tutti noi ben conosciamo la
questione degli albi dei consulenti**

**Ci è ben noto il problema della
mancanza di collegialità nelle
CTU**

**Pigrizia o negligenza del Giudice?
Malinteso senso del risparmio?**

**Ma, per il medico nominato CTU
che non chiede l'associazione,
dovrebbero nascere due problemi
disciplinari:**

Art. 21 Codice Deontologico. Competenza professionale.

Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere.

Art. 62 Codice Deontologico:

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.

E non dobbiamo scordare l' Art.2 “Potestà Disciplinare”:

L'inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento professionale. Il medico segnala all'Ordine professionale territorialmente competente - di seguito indicato con il termine "Ordine" - ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice.

**Ma i nostri Ordini sono disposti a
porsi in contrasto con la
Magistratura, con una forza tale
da difendere il singolo Medico
Legale?**

E la Magistratura è pronta a sentirsi contestare comportamenti dannosi per la Giustizia senza considerarlo un reato di lesa maestà?



Grazie per l' attenzione.
I lavori del Congresso saranno pubblicati su
www.ijlm.it